



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle Pubbliche amministrazioni

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Repertorio atti n. 136 /Cu del 17 dicembre 2015

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 17 dicembre 2015:

VISTO l'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni;

VISTO l'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale stabilisce, in particolare, che, con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, il Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9, ovvero le funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di misurazione e valutazione della performance sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, relativi agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, sulla base di norme generali regolatrici quali: la revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, la progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria; il raccordo con il sistema dei controlli interni; la valutazione indipendente dei sistemi e risultati e la revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione;

VISTA la nota DAGL n. 0008533 del 19 ottobre 2015, con la quale il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema di decreto recante il regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle Pubbliche amministrazioni, approvato, in esame preliminare, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 25 settembre 2015, che è stato diramato alle Regioni ed agli Enti locali, il 18 novembre 2015, ai fini dell'acquisizione del parere da parte di questa Conferenza;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 26 novembre 2015, è stato rinviato per approfondimenti;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, il 9 dicembre 2015, si è tenuta una riunione, a livello tecnico, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni, pur nella condivisione degli obiettivi del nuovo modello di governance in materia di misurazione e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, e dei delineati criteri cui si ispirerà l'attività del Dipartimento della funzione pubblica nelle sue funzioni di promozione e coordinamento delle stesse, hanno espresso dei rilievi riguardanti l'articolo 3, comma 4, e l'articolo 4, comma 5, riservandosi di far pervenire in un successivo documento le puntuali proposte emendative; in particolare, oltre a segnalare perplessità in ordine ad un'anticipazione temporale delle deleghe al Governo previste in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, è stata evidenziata la necessità di una specifica declinazione delle modalità di definizione dei previsti protocolli di collaborazione fra il Dipartimento della funzione pubblica e gli Enti territoriali, finalizzati all'esercizio delle funzioni previste dal provvedimento; infine, è stata evidenziata la criticità derivante dalle abrogazioni di alcune disposizioni normative del decreto legislativo n. 150 del 2009, ad opera dall'articolo 8 del decreto in questione, in base alle quali le regioni hanno successivamente adottato i rispettivi atti legislativi in materia;

CONSIDERATO che i rappresentanti dell'ANCI hanno presentato una serie di emendamenti puntuali riguardanti gli articoli 3, comma 4, 1, 2, comma 1, 4, comma 3 e 6, fra i quali, in particolare, quello, condiviso anche dalle Regioni e dall'UPI, relativo alla previsione di apposite intese tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI e il Dipartimento della funzione pubblica, attraverso cui definire i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, previste nel presente provvedimento;

CONSIDERATO che i rappresentanti dell'UPI hanno sottolineato l'importanza della prosecuzione dell'attività di collaborazione svolta tra Amministrazione centrale e province, attraverso specifici protocolli, auspicandone l'implementazione mediante l'esercizio in forma associata delle funzioni di misurazione e valutazione della performance delle Pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che i rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, nel precisare che il Governo intendere procedere rapidamente alla emanazione del regolamento in esame i cui contenuti non saranno in contrasto con quanto sarà stabilito nei decreti legislativi di attuazione della legge n. 124 del 2015, si sono riservati di valutare le osservazioni e le proposte emendative presentate dalle Regioni e dagli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole in merito al provvedimento in esame, subordinato all'accoglimento delle proposte emendative relative agli articoli 1, comma 2, 3, comma 4, 7, comma 2, e 8, comma 1, presentate in sede tecnica contenute in un documento congiunto che è stato consegnato (All. A);

CONSIDERATO, altresì, che il Governo ha dichiarato di potere accogliere le proposte emendative presentate dalle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI, evidenziando, nello stesso tempo, la necessità, già resa nota e da ritenere condivisa, di prevedere una ulteriore disposizione all'articolo 3, comma 1, con la quale si preveda l'acquisizione, a fini informativi e ricognitivi, delle esperienze in materia di misurazione e valutazione delle performance realizzate dalle Regioni e dagli Enti locali, coinvolgendoli nel confronto fra amministrazioni e nello sviluppo delle buone pratiche;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle Pubbliche amministrazioni, trasmesso, con nota DAGL n. 0008533 del 19 ottobre 2015, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini di cui in premessa e dell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Antonio Narddeo



Il Presidente
Gianclaudio Bressa

ALL - A



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 17 DIC. 2015



**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN MATERIA DI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI**

Punto 2) Odg Conferenza Unificata

Lo schema di regolamento disciplina il trasferimento al Dipartimento della Funzione Pubblica, delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 19 comma 10 del DL 90/2014.

Si evidenzia preliminarmente come lo schema di regolamento, nel definire la nuova *governance* della materia, ponga al centro del nuovo modello e dell'attività del Dipartimento, criteri non solo condivisi ma promossi e sostenuti dalle Regioni e dagli Enti Locali sin dalla discussione sull'attuazione del Decreto Legislativo 150 del 2009, quali la semplificazione, la razionalizzazione, il raccordo tra il sistema delle performance e quello dei controlli interni, la differenziazione del ciclo della performance in base alle dimensioni degli enti.

Tuttavia, la declinazione di tali criteri all'interno del nuovo modello di governance di un ambito così strategico come la misurazione della performance, non può prescindere da quanto già fatto dalle Regioni, dai Comuni e dai Territori di area vasta che, come noto, in attuazione della Riforma del 2009 sono intervenuti con legge regionale o regolamento, a disciplinare l'attuazione di questa materia anche ricercando, in alcuni casi, soluzioni innovative che meglio si adattavano al contesto organizzativo dell'ente.

Peraltro, l'intervento normativo che il Governo ha intenzione di promuovere con questo schema di regolamento si inserisce in un contesto che vede all'articolo 17 comma 1 lettera r) della Legge 124 del 2014 una specifica delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo proprio negli

stessi oggetti.

Il varo di un regolamento di delegificazione in questa materia sembra, quindi, essere un anticipo di alcuni contenuti dell'emanando decreto legislativo. Si tratta, tuttavia, di un anticipo piuttosto parziale che rischia, per questi motivi, di frastagliare oltremodo la materia non tenendo insieme il contesto della performance organizzativa con quella individuale. Ciò, peraltro, come richiamato in precedenza, in un contesto di piena vigenza di legge regionali emanate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, secondo comma, del Decreto Legislativo 150 del 2009.

Pertanto, si ritiene assolutamente necessario al fine di condividere il testo, limitare la portata dello schema di regolamento alla sola disciplina di "trasferimento" delle funzioni al Dipartimento della Funzione Pubblica, lasciando alla più adeguata sede della normativa primaria l'esatta disciplina della materia.

Inoltre, si segnala fin d'ora, la necessità del **pieno coinvolgimento delle Autonomie nell'elaborazione del decreto attuativo dell'art. 17, lettere r) della Legge 124 del 2015**, anche al fine di garantire l'adeguata rappresentanza del sistema delle autonomie, negli organi consultivi in materia di performance e valutazione delle Pubbliche amministrazioni, in ragione delle specifiche sfere di autonomia riservate dalla Legge.

A tal fine, si propongono le seguenti ipotesi emendative:

- **Articolo 1**

Dopo il comma 2 aggiungere un comma 3 dal seguente tenore:

3. Nelle more dell'adozione del Decreto legislativo attuativo dell'articolo 17, comma 1, lett. r) della legge 7 agosto 2015, n. 124, le disposizioni del presente regolamento non trovano applicazione nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali, in applicazione degli articoli 13, comma 2, 16 e 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

- **All'articolo 3, comma 4:**

- **abrogare l'ultimo periodo da "Inoltre..omissis...fino alla parola settori" e inserire il seguente periodo: "Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'UPI e il Dipartimento della Funzione Pubblica, sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo".**



- **Articolo 7**

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente periodo: *“ Ai sensi dell’articolo 74 comma 5 del D.lgs 150 del 2009 le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione”.*

- **Articolo 8**

Dopo il comma 1 aggiungere un comma 2 dal seguente tenore:

2. Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti delle leggi regionali e dei regolamenti adottati dagli Enti locali in attuazione dei principi recati dalle norme di cui al precedente comma.

Roma, 17 dicembre 2015





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 3473/2015

Roma, addì 17/12/2015

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
1816/2015, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**DISCIPLINA FUNZIONI
DIPARTIMENTO FUNZIONE
PUBBLICA IN MATERIA DI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -
ART. 19, COMMA 10, DL N. 90/2014**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 23 luglio 2000, n.
205.
Resto in attesa dell'adempimento al parere interlocutorio.

Allegati N. _____

1
Segretario Generale
[Signature]

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA
FUNZIONE PUBBLICA**
(.....)

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 5 novembre 2015

NUMERO AFFARE 01816/2015

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica.

Schema di d.P.R. recante "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni";

LA SEZIONE

Vista la relazione del 19 ottobre 2015, trasmessa con nota del 20 successivo n. 376/15/UL/P e pervenuta in Segreteria il 21 ottobre 2015, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio Legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

Premesso:

Come è noto l'art. 19 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, nel sopprimere l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e nel rivedere le funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), prevede, al co. 9, che le funzioni di quest'ultima Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli artt. 7, 10, 12, 13 e 14, siano trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione. Indi lo stesso art. 19, al co. 10, demanda ad un "regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, co. 2, l. 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto [stesso]", di provvedere "a riordinare le funzioni di cui al co. 9 in materia di misurazione e valutazione della performance, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

- a) semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche;
- b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria;
- c) raccordo con il sistema dei controlli interni;
- d) validazione esterna dei sistemi e risultati;
- e) conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione".

Va peraltro tenuto conto che la l. 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, all'art. 17, ha previsto decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche da adottarsi entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. In tali decreti legislativi dovrebbe essere disciplinata l'attribuzione all'ARAN di "funzioni di supporto tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione e valutazione della performance e nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposite convenzioni", la razionalizzazione delle assunzioni ed infine (lett. e) la "semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione anche al fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione".

In tale complesso sistema di norme interviene la proposta di adozione dello schema di d.P.R. in oggetto, che trova la base di legittimazione nella delega regolamentare di cui all'art. 19 del d.l. n. 90 del 2014.

Quanto, poi, al contenuto specifico dell'atto normativo in oggetto, riferisce l'Amministrazione:

"L'articolo 1 definisce quale oggetto del regolamento il trasferimento al Dipartimento della funzione pubblica delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance di cui era titolare ANAC.

già CIVIT. Per le amministrazioni dello Stato sarà assicurata la coerenza con gli indirizzi in materia di valutazione e controllo strategico.

L'articolo 2 identifica gli indirizzi di ordine generale in base ai quali il Dipartimento della funzione pubblica promuove e coordina le attività di valutazione e misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche.

Gli indirizzi derivano anche dall'analisi delle criticità emerse nel corso degli anni nell'applicazione delle innovazioni introdotte dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e dall'attività di deliberazione della CIVIT-ANAC, quali:

- Il progressivo ampliarsi degli oneri informativi a carico delle diverse amministrazioni anche in seguito all'introduzione delle disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione.
- L'assenza di integrazione tra ciclo della performance e ciclo della programmazione economico-finanziaria ed il conseguente divario tra identificazione dei fabbisogni economico-finanziari e valutazione dell'efficacia dell'azione amministrativa. La progressiva evoluzione dei quadri normativi di riferimento non ha tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza tra i due cicli.
- Il sovraccarico operativo derivante dalla definizione su base annuale di obiettivi e indicatori e la difficoltà di utilizzare i risultati della valutazione per supportare le scelte strategiche e operative delle amministrazioni.
- L'assenza di sistemi semplificati per le amministrazioni di minori dimensioni che hanno poche risorse da dedicare al ciclo della performance.
- La presenza di sovrapposizioni e duplicazioni tra i sistemi di controllo interno di cui al d.lgs. 20 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni. Le attività di controllo interno hanno subito una evoluzione non sempre coerente con il ciclo della performance, incrementando gli oneri

amministrativi a carico delle amministrazioni senza identificare possibili sinergie.

- L'assenza di procedure omogenee che assicurino l'indipendenza del processo di valutazione in particolare con riferimento ai criteri di selezione e nomina degli OIV (Organismi indipendenti di valutazione). Il processo di nomina dei membri dell'OIV da parte dell'organo di vertice dell'amministrazione, basato sulla richiesta di parere obbligatorio e vincolante alla CIVIT-ANAC, si è accompagnato solo in alcuni casi all'introduzione di meccanismi di selezione ad evidenza pubblica. L'OIV appare inoltre sostanzialmente privo di strumenti che consentano una sua effettiva indipendenza.

L'articolo 3 disciplina le funzioni svolte dal Dipartimento della funzione pubblica in riferimento al ciclo della performance in generale e all'operato degli OIV in particolare.

Il primo comma dell'articolo identifica le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica assumendo a riferimento principale l'art. 12 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare che il Dipartimento subentri nella titolarità delle funzioni a suo tempo assegnate a CIVIT-ANAC in tema di misurazione e valutazione della performance, ferma restando la coerenza con gli indirizzi in materia di valutazione e controllo strategico per le amministrazioni dello Stato.

Inoltre, esso individua alcune specifiche modalità operative:

- Il raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - al fine di assicurare l'allineamento delle indicazioni metodologiche in tema di ciclo della performance con quelle relative alla predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione economico-finanziaria: ciò vale con particolare riferimento alle amministrazioni operanti a livello centrale ma

più in generale con tutte le amministrazioni coinvolte in questi anni nel processo di evoluzione della disciplina di bilancio.

- La predisposizione e l'aggiornamento di linee guida che semplifichino gli aspetti procedurali e documentali del ciclo della performance; il quadro disciplinare definito dalle delibere CIVTT-ANAC richiede una revisione ed un aggiornamento. Molte amministrazioni hanno lamentato nel corso degli anni la complessità dei requisiti richiesti per lo sviluppo di sistemi di misurazione e valutazione della performance.

- La promozione di interventi presso le amministrazioni che consentano un progressivo rafforzamento della capacità amministrativa nonché la sperimentazione e il confronto tra buone pratiche; al supporto metodologico deve affiancarsi la progressiva messa a sistema di quelle esperienze che consentono di comprendere meglio e rendere efficaci i processi di funzionamento del ciclo della performance.

Al fine di accrescere l'efficacia degli OIV e la trasparenza del relativo processo di selezione degli OIV, il secondo (rectius: terzo) comma dell'articolo 3 definisce le competenze del Dipartimento della funzione pubblica, introducendo le seguenti novità:

- Istituzione di un Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione. Tale elenco assicura che la verifica dei requisiti necessari allo svolgimento di tale compito avvenga prima della candidatura e favorisce lo sviluppo di iniziative volte a garantire l'aggiornamento della professionalità e il coordinamento metodologico dell'operato dei soggetti coinvolti. Le modalità operative di attivazione e funzionamento dell'Elenco nazionale saranno definite anche mediante la valorizzazione di analoghe esperienze in essere.

- Promozione della razionalizzazione degli OIV al fine di determinare una complessiva riduzione del numero di organi e del numero di componenti. Già il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 disciplinava, all'articolo

14, comma 1, la possibilità per le amministrazioni di dotarsi di OIV in forma associata. Il panorama attuale evidenzia come solo in pochi casi questa possibilità sia stata posta in essere.

- **Coordinamento dell'operato degli OIV.** Sino ad oggi tale attività ha mantenuto un carattere informale contribuendo in tal modo a determinare la proliferazione di approcci metodologici disomogenei già richiamata. A tal fine il Dipartimento della funzione pubblica è chiamato a supportare iniziative di collaborazione tra OIV e a promuovere, anche in collaborazione con la Scuola Nazionale di Amministrazione (SNA), attività di aggiornamento e formazione, coordinate con il quadro dei requisiti deputati per l'iscrizione dell'Elenco nazionale.

I commi 3 e 4 dell'articolo 3 richiamano la necessità che il Dipartimento della funzione pubblica operi in ottica di sistema con le attività delle esistenti Agenzie di valutazione e di organismi quali la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Ance, l'Upi al fine di evitare duplicazioni nelle iniziative o discordanza nelle indicazioni metodologiche fornite a supporto delle amministrazioni operanti nei diversi settori.

L'articolo 4 introduce tra gli attori coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della performance, la Commissione Tecnica per la Performance al fine di assicurare la solidità metodologica degli indirizzi richiamati e lo sviluppo degli strumenti operativi che tengano conto anche delle diverse condizioni presenti nelle amministrazioni dei diversi settori e delle alternative di intervento disponibili. La costituzione di tale organo consultivo si rende necessaria per assicurare la disponibilità di conoscenze tecniche elevate, in analogia a quanto previsto per la ex CIVT, senza tuttavia prevedere oneri per compensi dei relativi componenti, in armonia con lo spirito dell'articolo 12, comma 20, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, nella

legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di organi collegiali. Il regime di incompatibilità dei componenti della Commissione è volto ad assicurare la sua indipendenza.

L'articolo 5 prevede la possibilità per il Dipartimento della funzione pubblica di avvalersi di un contingente di personale di 25 unità di cui 5 con qualifica dirigenziale non generale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni richiamate nei precedenti articoli.

L'articolo 6 introduce misure per accrescere il livello di indipendenza della valutazione attraverso la revisione della disciplina degli OIV. Il primo comma introduce un principio generale per cui la valutazione indipendente della performance è assicurata in ogni amministrazione pubblica dall'OIV di cui all'art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Tale principio mira ad ampliare le responsabilità e le funzioni dell'OIV per garantire l'affidabilità delle attività inerenti il ciclo della performance. Nella medesima direzione il secondo comma integra il quadro delle competenze attribuite agli OIV dall'articolo 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 definendo ulteriori funzioni di:

- Verifica della correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale;
- verifica della realizzazione da parte dell'amministrazione di un'integrazione sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale;
- promozione dell'utilizzo da parte dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna.

I commi 3 e 4 introducono elementi relativi alla disciplina dell'elenco nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del regolamento. In particolare stabiliscono che ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, possa procedere alla selezione e nomina dei componenti

dell'OIV solo tra soggetti iscritti all'elenco. Tale disposizione assicura che i soggetti selezionati siano in possesso dei requisiti richiesti e consente di eliminare la richiesta di parere. Il regolamento attribuisce ad un apposito decreto del Ministro della funzione pubblica, da emanare entro 120 giorni dalla pubblicazione del regolamento, il compito di stabilire, tra l'altro, i limiti relativi all'appartenenza a più OIV e i criteri e parametri per la fissazione dei tetti massimi relativi ai livelli retributivi. Le relative previsioni si applicano a partire dalla scadenza dei mandati degli OIV attualmente in carica.

L'articolo 7 attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica il compito di promuovere la costituzione della Rete Nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche. Tale Rete nazionale si pone l'obiettivo di valorizzare le esperienze di valutazione esterna delle pubbliche amministrazioni e dei relativi impari, che vengono condotte da istituzioni operanti in specifici ambiti e settori. Si tratta dunque di uno strumento che da un lato mira a favorire la condivisione di tali esperienze e dall'altro può condurre alla definizione di metodologie di valutazione comuni. Lo sviluppo di tale iniziativa, in sinergia con eventuali esperienze già in essere, si accompagna alla progettazione di un apposito sistema informativo.

L'articolo 8 individua le disposizioni abrogate.

Considerato:

In via preliminare la Sezione rileva come tra la delega regolamentare di cui all'art. 19 del d.l. n. 90 del 2014, e la delega legislativa di cui alla l. n. 124 del 2015, vi sia – come del resto confermato dalla stessa relazione illustrativa dello schema di d.P.R. in oggetto – una seppur parziale coincidenza. Nulla esclude pertanto che nell'esercizio della delega prevista negli artt. 16 e 17 della l. n. 124 del 2015 il legislatore delegato possa rilegificare materie disciplinate nello schema di regolamento, sul

quale è richiesto il parere di competenza. Ritenere – come sembra fare la succitata relazione illustrativa – che la disciplina, che sarà contenuta nei futuri decreti legislativi di attuazione della l. n. 124 del 2015, sarà puramente integrativa della disciplina recata dal d.P.R. in oggetto costituisce l'espressione di una buona intenzione dell'Amministrazione, che tuttavia potrà essere smentita dai fatti, che potrebbero dar vita ad una vorticoso, e certamente non particolarmente opportuna, successione di norme. La Sezione pertanto invita l'Amministrazione a tener conto di tale rilievo al momento della predisposizione dei decreti delegati attuativi della l. n. 124 del 2015.

La Sezione osserva, poi, come sullo schema di d.P.R. in oggetto non si sia pronunciata la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 81, benché il parere di quest'ultimo organo, pur menzionato nel preambolo, non appaia strettamente necessario alla regolarità dell'iter procedimentale del provvedimento normativo in oggetto. Occorre, pertanto, che l'Amministrazione faccia conoscere le proprie intenzioni, in modo che la Sezione possa decidere se deve attendere o no tale parere, nel senso appunto che, ove dovesse ritenere opportuno chiedere il parere stesso, il regolamento in oggetto dovrà essere trasmesso al Consiglio di Stato solo dopo l'espressione di tale parere, a meno che non si rinunci alla richiesta di parere, con conseguente correzione del preambolo.

Inoltre, l'Amministrazione referente, pur riconoscendo che l'emanaazione del regolamento in questione non potrà non avere effetti sul bilancio dello Stato e pur dimostrando nella relazione tecnica la sussistenza della copertura finanziaria (a proposito della quale all'ultimo comma dell'art. 5 sarebbe opportuno citare i commi 3, 3 bis e 4 dell'art. 4 della l. n. 15 del 2009), ha ommesso di chiedere l'avviso del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Infatti, l'art. 5 del testo sottoposto all'attenzione della Sezione determina

quantitativamente i limiti, entro i quali l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà prevista dal co. 11 dell'art. 19 del d.l. n. 90 del 2014, e prevede: a) che al personale assegnato al Dipartimento in applicazione di quest'ultima disposizione sia attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio; b) che in aggiunta il Dipartimento possa avvalersi dell'opera di personale assunto con contratto a tempo determinato e di esperti (sempre nei limiti delle disponibilità di bilancio). Ci si deve domandare, sempre a tale riguardo, se la costituzione della Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 7, del d.P.R. in oggetto, debba avvenire senza spesa e come, nell'ipotesi in cui essa comporti oneri, tali oneri vadano coperti. Occorre pertanto che l'Amministrazione acquisisca il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente agli aspetti finanziari di cui sopra, e trasmetta tale parere alla Sezione.

Venendo ad esaminare partitamente i singoli articoli, all'art. 1, co. 1, si suggerisce per una migliore leggibilità della proposizione normativa di anteporre l'espressione finale ("ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, co. 10, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114") a: "il presente regolamento riordina le funzioni..." fino a "... del predetto decreto legislativo".

Il secondo comma del medesimo articolo, inoltre, costituisce oggetto di notevoli perplessità. Come è noto il regolamento è un atto normativo che, una volta entrato in vigore, deve essere osservato da tutti gli organi del complesso Governo-pubblica amministrazione e ne vincola gli atti non aventi contenuto normativo e non aventi pari o superiore forza formale. Pertanto anche gli atti di indirizzo adottati dall'autorità politica sono tenuti alla piena osservanza delle norme dell'ordinamento, anche quando le stesse assumono, per così dire, rango secondario. Né vale

obiettare che tali atti di indirizzo costituiscono "atti politici", perché l'eventuale asserita ascrizione a tale categoria non li esime dalla necessaria osservanza del principio di legalità (cioè della previa norma). Se poi si dovesse ritenere che gli atti di indirizzo dell'autorità politica vincolino il giudice nell'interpretazione delle norme del regolamento, si finirebbe per incidere – in maniera non costituzionalmente corretta – sulla libertà di interpretazione di chi esercita la funzione giurisdizionale. Si ritiene pertanto che l'Amministrazione chiarisca la "ratio" del predetto comma oppure proceda all'espunzione del comma in questione dal provvedimento in oggetto.

Sull'art. 3 si segnalano talune inesattezze contenute nella relazione illustrativa, come il riferimento all'art. 12 del d.lgs. n. 150 del 2009 o l'indicazione del numero dei commi dello stesso art. 3. Per altro verso occorre fare talune osservazioni di carattere formale. Al co. 1 lett. 1) sarebbe bene dire: "di cui all'art. 7 che segue"; al co. 3 lett. e) non si comprende il significato dell'espressione "anche promuovendo la valutazione per fasi"; alla lett. e) occorrerebbe specificare meglio il limite delle risorse messe a disposizione per i compensi dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione (a questo riguardo la formula dell'u.c. dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2009 sembrava più perspicua); alla lett. g) il riferimento all'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente appare troppo generico, non comprendendosi se si tratti degli stanziamenti facenti capo al Dipartimento oppure se accanto a questi possa farsi riferimento a stanziamenti propri della SNA o se possano aggiungersi, se del caso, altri stanziamenti facenti capo a singole Amministrazioni.

Quanto all'art. 4, ai co. 5 e 6, l'Amministrazione dovrebbe meglio specificare cosa intende per "soggetti rilevanti" e per "componenti non

residenti". Sull'art. 5 si è già detto a proposito degli aspetti economico-finanziari investiti dal d.P.R. in oggetto.

Qualche perplessità può sollevarsi in ordine all'attribuzione ad un d.m., apparentemente privo di natura normativa, della fissazione dei requisiti necessari per far parte dell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione (OIV). Tale Elenco si configura, alla luce di quanto previsto dalla proposta in oggetto, come un albo, nel quale chiunque sia in possesso dei requisiti previsti potrà essere iscritto. Pertanto non vi è dubbio che il d.m. non può non rivestire carattere normativo e che per la sua adozione si dovrà seguire l'iter proprio dei provvedimenti normativi. Sembra inoltre opportuno che per il decreto stesso sia previsto il concerto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Quanto, infine, all'art. 7 lacunosa appare la disciplina, ivi contenuta, della Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche. Infatti, al primo comma sembrerebbe che tale Rete si riferisca esclusivamente a "le esperienze di valutazione esterna" con esclusione degli organismi di valutazione interni, con la conseguenza che l'Amministrazione dovrà valutare, nella propria discrezionalità, se le finalità di realizzare metodologie comuni non si estenda anche agli organismi interni. Occorrerebbe pertanto che l'Amministrazione precisasse meglio l'ambito soggettivo di funzionamento della Rete, le responsabilità relative all'immissione dei dati, l'attribuzione delle funzioni specifiche relative alla sorveglianza della Rete. Inoltre occorre che alla fine del comma 2 sia citata la fonte normativa dell'attribuzione della competenza a sviluppare la funzionalità del Portale delle Performance al Dipartimento della funzione pubblica: e cioè il combinato disposto dell'art. 19 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella l. 11 agosto 2014, n. 114, con l'art. 13, co. 6, lett. p), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150

(tenuto altresì conto delle competenze dell'ANAC ai sensi del citato art. 19, del d.l. n. 90 del 2014 che, al comma 9, richiede l'accordo con l'ANAC stessa).


Si fa notare, poi, l'assenza della consueta clausola finale di pubblicazione. Sul piano formale, quanto al preambolo, si consiglia di collocare il secondo "Visto" immediatamente prima di "Udito il parere del Consiglio di Stato..." e di ordinare cronologicamente i "Visto..." successivi al secondo fino al "Vista la legge..." compresa.

P.Q.M.


Sospende l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione fornisca i chiarimenti relativi alle osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Dagiano Nocilla

IL PRESIDENTE
Giuseppe Faberi



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini


Prot. 2/16/ur/A
del - 3 FEB. 2016

M&I UTR015-COM



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 232/2015

Roma, addì 9/07 FEB 2016

Risposta a nota del
N.

Div.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**DISCIPLINA FUNZIONI
DIPARTIMENTO FUNZIONE
PUBBLICA IN MATERIA DI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -
ART. 19, COMMA 10, DL N. 90/2014**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
1816/2015, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.
.....

Segretario Generale

M. Tonello

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA
FUNZIONE PUBBLICA**
(.....)

ROMA

Numero 932/2016 e data 9 FEB. 2016



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 28 gennaio 2016

NUMERO AFFARE 01816/2015

OGGETTO:

Presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10 del decreto legge 20 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

LA SEZIONE

Vista la relazione del 19/10/2015 con la quale la Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo;

PREMESSO:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, adottato in base all'art. 19, comma 10 del decreto legge 20 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Stabilisce detta disposizione che:

“Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione della performance, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

- a) revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le premialità nella valutazione della performance, organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;*
- b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria;*
- c) raccordo con il sistema dei controlli interni;*
- d) valutazione indipendente dei sistemi e risultati;*
- e) conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione”.*

Il richiamato comma 9 prevede che *“Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione*

della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorità nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono più opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorità nazionale".

Il contenuto del regolamento e l'esame di carattere generale sono stati oggetto di parere interlocutorio n. 3473 del 2015 della Sezione, con cui sono state altresì individuate alcune criticità del testo proposto, invitando l'Amministrazione a chiarire o a modificare taluni punti del testo.

L'Amministrazione si è pronunciata su tutte le questioni sollevate, modificando alcuni punti, chiarendo gli altri, anche alla luce delle osservazioni svolte dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, come suggerito dal Consiglio di Stato.

CONSIDERATO:

Salvo quanto si dirà su specifiche questioni, la risposta dell'Amministrazione può essere ritenuta congrua, alla luce del quadro generale in cui si inserisce lo schema di d.P.R. in esame.

La norma primaria è contenuta nel decreto legge 20 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, intitolato "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza

degli uffici giudiziari?”, precisamente all’interno del capo II, relativo all’organizzazione amministrativa.

L’istituto specificamente oggetto dell’intervento di riordino è la misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni, che rappresenta una delle applicazioni tipiche della nuova concezione del buon andamento della pubblica amministrazione.

La sua origine può rintracciarsi nel d.lgs. n. 286 del 1999: *“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”*.

Il passaggio dai controlli esterni sull’attività amministrativa ai controlli interni sulla gestione, si pone nel segno della ricerca degli strumenti più idonei a individuare e soddisfare i bisogni dei cittadini e, contemporaneamente, a incrementare la capacità di acquisire e utilizzare economicamente le risorse pubbliche.

Alcune disposizioni del d.lgs. n. 286 del 1999 sono state abrogate dal d.lgs. n. 150 del 2009, che al titolo II ha ridefinito i criteri, le procedure e gli organi di valutazione del personale e della dirigenza, sulla base del concetto di *performance*, che cristallizza il passaggio alla visione della pubblica amministrazione come di una propria organizzazione produttiva, i cui fattori – capitale e lavoro – devono avere il massimo rendimento.

Performance non è però mero sinonimo di “rendimento” o “produttività”, ma è un concetto di sintesi, in grado di rappresentare unitariamente il passaggio fondamentale della logica di mezzi a quella di risultato. La produttività è collegata all’efficienza, la *performance* è collegata ad un insieme (efficienza, efficacia, economicità e

competenze). Essa si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti. Una distinzione che consente di concepire l'amministrazione come sistema di interdipendenze e non più come assemblaggio di funzioni produttive e funzioni di supporto. Il sistema di valutazione della *performance* sfocia, tra l'altro, nell'attribuzione di premi e benefici di carriera, previsti dal titolo III del d.lgs. n. 150 del 2009 nell'ottica di valorizzazione del merito e di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. Occorre peraltro considerare che l'art. 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, contenente deleghe in materia di riorganizzazione pubblica, stabilisce che *"I decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: [...]*

lett. r) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione".

Inquadrate in questo contesto, può ritenersi che lo schema di regolamento si muova nell'ambito del sistema delineato dalle fonti primarie.

In tal senso devono ritenersi fugate le perplessità espresse sull'art. 1, comma 2, che assicura la coerenza tra il ciclo della *performance* e gli atti di indirizzo politico-amministrativo, assecondando una tendenza che emerge nitidamente da tutta la legislazione in materia di riorganizzazione efficientistica dell'apparato amministrativo.

L'altra perplessità concerneva la previsione di cui all'art. 6, che attribuisce a un decreto ministeriale non normativo la fissazione dei requisiti necessari per far parte dell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione (OIV). L'Amministrazione ha chiarito la scelta di utilizzare lo strumento del decreto ministeriale di natura non regolamentare, in quanto atto più vicino alle delibere dell'ANAC con le quali in precedenza venivano disciplinate le medesime materie. Non essendo la materia sottoposta a riserva assoluta di fonte normativa, l'esigenza di snellimento e di continuità con il precedente assetto è idonea a giustificare la scelta.

Ultima significativa perplessità riguardava l'art. 7, che attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica il compito di promuovere la costituzione della Rete Nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche. Tale Rete nazionale si pone l'obiettivo di valorizzare le esperienze di valutazione esterna delle pubbliche amministrazioni e dei relativi impatti che vengono condotte da istituzioni operanti in specifici ambiti e settori. La disposizione era parsa eccessivamente generica non indicando tempi e modalità della procedura di costituzione, né la natura della Rete.

L'Amministrazione ha chiarito la natura meramente programmatica della previsione, specificando che tale procedimento dovrebbe coinvolgere le Istituzioni già interessate nei processi di valutazione della *performance* e degli impatti in diversi settori, quali l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVIR) e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), ma si tratta di un'indicazione non entrata nel testo.

Nell'esprimere parere favorevole, si formulano le seguenti osservazioni, di cui l'Amministrazione potrà tener conto nella redazione finale del testo.

Art. 1.

Nel comma 1 dopo "*funzioni di misurazione e valutazione della performance*" sarebbe preferibile inserire "*trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri*", per chiarire l'oggetto del regolamento.

Nel comma 3, la frase iniziale "*Nelle more dell'adozione del decreto legislativo attuativo dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124*", lascia pensare che l'inapplicabilità del regolamento a Regioni ed Enti locali sia transitoria, mentre essa è disposta per rimettere alla normativa primaria la disciplina della materia.


Art. 7.

Il comma 3, relativo ai limiti di applicazione del regolamento nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, non trova idonea collocazione in detto articolo, attinente alla costituzione della Rete Nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, e andrebbe posizionato alla fine dell'art. 1.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con osservazioni

L'ESTENSORE
Francesco Bellomo



IL PRESIDENTE
Rosanna De Nictolis



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini
